CAMERA DEI DEPUTATI N. 2780

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPADONI, AGOSTINELLI, ALBERTI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI

Modifica alla legge 27 luglio 2011, n. 125, in materia di esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta

Presentata il 17 dicembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La pensione di reversibilità, detta anche comunemente « reversibilità », è una prestazione economica che viene erogata in favore dei familiari superstiti di un pensionato dal momento del suo decesso. Il diritto alla reversibilità è stato introdotta con il regio decreto-legge n. 636 nel 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272 del 1939.

La pensione indiretta, invece, è la prestazione erogata in favore dei familiari di un lavoratore non pensionato che ha maturato almeno 780 contributi settimanali o almeno 260 contributi settimanali, di cui almeno 156 nei cinque anni precedenti la morte.

Tali pensioni spettano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso, indipendentemente dal momento in cui viene presentata la domanda.

Titolari del diritto sono il coniuge anche se separato o divorziato, i figli a carico se minorenni, inabili o studenti universitari; nonché i nipoti che alla morte del nonno o della nonna erano a loro totale carico.

In mancanza di coniuge, figli o nipoti la pensione può essere assegnata anche ai genitori che hanno un'età inferiore a sessantacinque anni e che non siano già, a loro volta, titolari di pensione, sempre che alla data della morte del pensionato risultino a suo carico.

Se manca anche il genitore la pensione può essere assegnata ai fratelli (non sposati) inabili che non siano a loro volta titolari di una pensione e sempre che siano a carico del parente deceduto.

La somma di denaro che viene erogata ai superstiti si determina secondo i seguenti parametri:

il 60 per cento della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore del solo coniuge superstite;

il 70 per cento della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore di un solo figlio superstite;

l'80 per cento della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore del coniuge e di un figlio ovvero di due figli senza coniuge;

il 100 per cento della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore del coniuge superstite e di due figli oppure di tre o più figli.

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa in alcuni casi: per il coniuge qualora contragga un nuovo matrimonio; per i figli minori al compimento del diciottesimo anno di età; per i figli studenti universitari se terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del ventiseiesimo anno di età; per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità; per i genitori qualora conseguano un'altra pensione; per i fratelli e le sorelle qualora conseguano un'altra pensione o contraggano matrimonio ovvero venga meno lo stato di inabilità; per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e di sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

Per effetto della legge 27 luglio 2011, n. 125, recante « Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta », si è disposto che non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* i familiari superstiti che sono stati condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale (omicidio e morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) in danno dell'iscritto o del pensionato.

La disposizione, tuttavia, si applica solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna di modo che il parente omicida, seppur condannato perché colpevole di un delitto così atroce, nelle more del completamento dell'*iter* giudiziario per la definitività della condanna, riceve la pensione di reversibilità di colui che ha assassinato.

La presente proposta di legge prende in considerazione tale circostanza introducano due periodi all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 125 del 2011, per colmare la lacuna legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal giorno di pubblicazione della sentenza di condanna, l'erogazione degli importi dovuti resta sospesa fino alla pubblicazione della sentenza di assoluzione, anche non passata in giudicato. Dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto ».

€ 1,00

17PDL0028070